D.P.C.M. 4 ottobre 2000 n. 377

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

[Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2000, n. 294]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro;

Visto il comma 2 dello stesso articolo che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari del contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Destinatari del contributo

1. Possono accedere al contributo diretto introdotto, con decorrenza dal 1° ottobre 2000, dall'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al registro nazionale della stampa, tenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le imprese editrici di libri, nonché le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali e religiosi, gli enti ecclesiatici.

Art. 2. Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla fruizione del contributo

1. Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali di pubblicità; di promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; i cataloghi; i giornali non posti in vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quelli a carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonché i giornali pornografici. Per giornali di pubblicità si intendono quelli diretti a

pubblicizzare prodotti e/o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o per abbonamento. Sono considerate pubblicazioni a carattere postulatorio quelle finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro ad esclusione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento. Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici tutti gli organismi, comprese le società, riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione.

Art. 3. Modalità per usufruire del contributo

- 1. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione dei contributi, la gestione delle somme stanziate per l'erogazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'erogazione dei contributi stessi compresi gli anticipi a favore delle imprese il cui fatturato non superi i cinque miliardi di lire annui, possono essere affidati in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ad una struttura bancaria o finanziaria.
- 2. Le imprese editrici che intendono usufruire del contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono presentare alla società titolare della concessione, che sarà resa nota mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, semestralmente, nel termine perentorio del 31 luglio per il primo semestre e del 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre di ciascun anno di riferimento del contributo, una domanda in regola con la normativa sul bollo spedita mediante raccomandata postale. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni attestante:
- a) la data dell'atto costitutivo dell'impresa o dell'associazione, nonché la data di approvazione dello statuto vigente;
- b) l'elenco delle testate per le quali si richiede il contributo;
- c) il numero degli abbonamenti stipulati a titolo oneroso dai destinatari e il numero totale degli abbonamenti;
- d) la sussistenza della regolarità contributiva dell'editrice richiedente (solo per le imprese editrici di quotidiani e periodici);
- e) l'area occupata dalle inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale in relazione a quella dell'intero stampato per il complesso dei numeri pubblicati nel periodo di riferimento del contributo richiesto;
- f) gli estremi dell'iscrizione al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero gli estremi di iscrizione nel registro nazionale della stampa tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché la regolarità di tutti gli adempimenti previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche (per i quotidiani e periodici);
- g) gli estremi dell'iscrizione al registro della stampa presso il tribunale competente (per i quotidiani e periodici);
- h) il fatturato relativo all'anno precedente;
- i) i costi sostenuti per le spedizioni postali dei prodotti editoriali per il semestre di riferimento;
- 1) l'indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA nonché delle modalità di pagamento.

Alla domanda deve essere allegato un numero per ciascun prodotto editoriale per i quali si chiede il contributo per la spedizione postale.

3. La struttura prescelta dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - l'elenco completo dei rimborsi effettuati per i susseguenti accertamenti a campione. A tal fine le imprese beneficiarie dei rimborsi dovranno tenere a disposizione del predetto Dipartimento, fino al secondo anno successivo a quello in

cui avviene la relativa liquidazione, la collezione completa delle testate per le quali sono stati ottenuti i contributi di cui al presente regolamento e tutta la documentazione comprovante le attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al precedente comma 2 del presente articolo e le società che hanno provveduto alla spedizione dovranno fornire, a richiesta, allo stesso Dipartimento tutte le informazioni e la documentazione relativa alla spedizione stessa.

Art. 4. Entità del contributo

- 1. Le somme disponibili in bilancio rispettivamente per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e per quelle di cui alla lettera c) dello stesso comma sono attribuite a ciascuno degli aventi diritto in misura non superiore ai costi sostenuti nel semestre precedente da parte delle aziende editoriali per il recapito delle pubblicazioni degli abbonati. Nei casi in cui le predette somme non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse a favore di ciascun richiedente viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei propri costi moltiplicato per il risultato della divisione tra lo stanziamento disponibile e l'ammontare totale dei costi di tutti i richiedenti aventi titolo ad ottenere il contributo.
- 2. Al fine di garantire il trattamento privilegiato per l'editoria minore, da identificarsi nelle imprese il cui fatturato, nell'anno precedente, non abbia superato i 5 miliardi di lire, i costi sostenuti da tali imprese vengono convenzionalmente aumentati del 10 per cento, ai fini del calcolo del contributo spettante a tutti i richiedenti. Le predette imprese, nel secondo anno di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono chiedere un anticipo del contributo nella misura massima del 50 per cento di quello spettante nell'anno precedente. Alla domanda tendente ad ottenere tale anticipazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa ha proseguito la spedizione della testata di cui trattasi anche nell'anno in corso nonché un atto di impegno a restituire la somma eventualmente percepita in misura superiore a quella dovuta a consuntivo.